

## PROFESSIONISTI

---

# ***Il mandato alla tenuta della contabilità non obbliga alla redazione della dichiarazione***

di **Gioacchino De Pasquale**

La **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre**, ha ribadito il principio in base al quale la **tenuta della contabilità non prova l'incarico del ragioniere commercialista nella presentazione della dichiarazione dei redditi** e, di conseguenza, il **professionista non è responsabile per eventuali errori**.

Nel caso di specie, oggetto della controversia era la **sussistenza o meno della responsabilità professionale di un ragioniere commercialista** che aveva assunto "*l'incarico dell'espletamento delle incombenze contabili e fiscali di un cliente*" (tabaccheria), il quale aveva ricevuto delle contestazioni dall'Amministrazione Finanziaria per il **mancato pagamento delle imposte negli anni dal 1999 al 2001 nonché per il mancato pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio per il 2002**.

A seguito dell'**intervenuta definitività dell'atto impositivo**, il contribuente chiamava in causa il professionista in sede civile per ottenere il **risarcimento del danno**, ritenendolo responsabile, per l'**inadeguata prestazione professionale, delle contestazioni giustificate dell'Agenzia**.

La tesi del **cliente** si fondava sulla **ricomprensione dell'adempimento dichiarativo nel mandato conferito al ragioniere commercialista**, considerata l'ampia portata della locuzione "*incombenze contabili e fiscali*". A supporto della sua tesi, sosteneva che il professionista si occupava sia delle scritture contabili che degli adempimenti fiscali periodici, e di più il **rinvenimento della propria dichiarazione nello studio del professionista** proverebbe in **maniera inequivocabile** che questo avesse assunto l'**obbligo di redigere e presentare la dichiarazione dei Redditi**.

In relazione al caso prospettato, la **Suprema Corte**, con l'**ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre**, ha ribadito, in linea con il **consolidato orientamento giurisprudenziale**, che il **conferimento dell'incarico di tenuta delle scritture contabili e dell'espletamento degli adempimenti fiscali** periodici, che costituiscono le **fondamenta per la predisposizione** della dichiarazione dei redditi di un imprenditore, non implica necessariamente che il **professionista si fosse obbligato anche alla redazione del Modello Redditi** (a nulla rileva il rinvenimento della dichiarazione del cliente nello studio del professionista).

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che, in tema di **responsabilità contrattuale**, spetta al

**soggetto che ha subito il danno fornire la prova** sia dell'esistenza dello stesso, sia della sua riconducibilità all' inadempimento del debitore.

Il soggetto presunto danneggiato deve poter provare:

- l'inadeguata prestazione professionale;
- l'esistenza del danno;
- il **nesso di causalità** tra la prestazione professionale inadeguata e il danno.

Non avendo il danneggiato fornito tali prove inequivocabili, la Suprema Corte non ha ritenuto esistente la responsabilità **contrattuale** in capo al professionista, evidenziando che che il **conferimento dell'incarico di tenuta delle scritture contabili e dell'espletamento degli adempimenti fiscali** periodici non comprende necessariamente la redazione della dichiarazione dei redditi.